

## **Interrogazione n. 326**

*presentata in data 16 giugno 2026*

a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Caporossi, Nobili, Ruggeri, Seri, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri

**Determina del Direttore Generale AOU Marche n. 589 del 10/07/2025 ad oggetto ‘Scrittura privata tra Servizi Ospedalieri S.p.A., in proprio e quale mandataria RTI con Servizi Italia S.p.A. e Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, sottoscritta in data 09/07/2025 - Presa d’atto’**

a risposta orale

I sottoscritti Consiglieri regionali,

Premesso che:

- in data 16/02/2026 veniva presentata l’Interrogazione n. 145 da intendersi riportata e trascritta;
- nella seduta n. 19 del 28/04/2026 l’Assessore alla sanità rendeva la risposta, di cui al verbale di seduta, da intendersi riportata e trascritta;

Ritenuto che:

- la risposta resa ometteva qualsiasi risposta in relazione ai punti 3, 4, 5, 7 e 8 della Interrogazione n. 145/2026, mentre era all’evidenza insufficiente in relazione ai punti 1, 2 e 6;

Considerato che:

- al fine del corretto espletamento del mandato e nel doveroso esercizio dei connessi doveri, prerogative, poteri ispettivi e di controllo, il Consigliere Fabrizio Cesetti, già primo firmatario della Interrogazione n. 145/2026, inoltra al Segretario Generale della Giunta regionale “Istanza di accesso formale agli atti”, con atto in data 27/05/2026 “*Segnatura n. 0726218*”;
- detta istanza veniva riscontrata con atto n. 47214 del 04/06/2026;

Ritenuto, altresì, che:

- dalla lettura degli atti trasmessi non risultano pervenuti i pareri del RUP e dell’Ufficio legale interno all’evidenza necessari per legittimamente assumere la “*Determina del Direttore Generale AOU Marche n. 589 del 10/07/2025*” e se ne deve dedurre che tali pareri non siano stati acquisiti nell’ambito del procedimento. Risultano così confermati i vizi dell’atto rilevati nella Interrogazione che non rientra nella casistica di “atti di alta amministrazione” perché è incontrovertibilmente pertinente alla gestione di singoli procedimenti, secondo un iter normativamente predefinito;
- dalla lettura delle premesse della “*scrittura privata*” e degli atti difensivi dell’AOUM si ricava che la AOUM non solo aveva contestato con ampie argomentazioni le richieste di controparte ma addirittura che aveva anche formulato domanda riconvenzionale quantificata in € 4.186.376, sostenendo in pratica che la ditta oltre a non aver erogato maggiori servizi, ne aveva in realtà forniti di meno rispetto a quelli previsti e pagati;
- inoltre, nella parte transattiva della “*scrittura privata*” si ribalta radicalmente la ricostruzione dei fatti e, con interpretazioni che sollevano molti dubbi, si arriva a riconoscere un credito significativo a favore della ditta, attraverso un percorso logico semplicistico e nella sostanza non motivato;
- invero, la “*nota metodologia a supporto transazione fra Servizi Ospedalieri S.p.A. e Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche*” non contiene elementi concreti per riconoscere l’aumento

del personale e attribuire un significato contrattuale al dato anche in termini economici (non è neanche nella sostanza spiegata l'origine dei pochi dati contenuti nel documento, con un livello di approssimazione che mal si addice al principio di buona amministrazione che dovrebbe ispirare un Ente pubblico soprattutto quando si tratta di valori economici tanto rilevanti);

- dalla stessa nota metodologica (né da tutti gli altri documenti prodotti) non si comprende perché la AOUM abbia deciso di rinunciare al credito che la stessa AOUM aveva in precedenza rivendicato nella domanda riconvenzionale;

Ritenuto, infine, che:

- dagli atti pervenuti risulta che la Determina n. 589 del 10/07/2025 è stata trasmessa alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti della Regione Marche "*Considerato che la valutazione in ordine al grado di colpa è di esclusiva competenza del Pubblico Ministero contabile*";

Dato atto che:

- si ipotizza nella trasmissione stessa alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti la eventuale sussistenza di responsabilità di ordine contabile che, peraltro, non escludono la sussistenza nel caso di che trattasi di responsabilità di ordine penale rispetto alle quali la Regione Marche deve considerarsi parte offesa.

Tanto premesso,

#### INTERROGANO

il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente per sapere:

- se la Procura Regionale presso la Corte dei Conti della Regione Marche abbia avviato un procedimento per i fatti di cui in premessa.